



COMUNE DI POSADA

Ord. 21/2024

Oggetto: ordinanza taglio siepi e fronde ricadenti nel suolo pubblico

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 29 del d. Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"

CONSIDERATO che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

DATO ATTO che il Codice della strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 54 del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

RICHIAMATA la l. 24 novembre 1981 n. 689 in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative.

Visto il d. Lgs 267/2000

ORDINA

A tutti i proprietari o detentori a qualunque titolo di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclabili o ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare le seguenti opere:

1. IL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE: invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile; occultano la segnaletica stradale creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.
2. LA RIMOZIONE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, DI RAMAGLIE O ALBERI che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.
3. LO SMALTIMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI nel pieno rispetto delle norme di cui all'ordinanza 7A/2013.

SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29 del d. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 che prevede il pagamento di una somma da € **173,00** ad € **695,00**.

AVVERTENZA

L'Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite.

Il Comando Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica restano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza **resta in vigore sino a eventuale revoca** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Posada

RICORSI

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Posada, 15/07/2024

Il Sindaco
SALVATORE RUIU